

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER L'AMMISSIONE
ALLA GESTIONE ED AL PRELIEVO
DEGLI UNGULATI
NEL TERRITORIO DELL'ATC PS2

(R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii., art 6 comma 2 lett. e) e art. 13 comma 1 lett. g)



TITOLO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dal R.R. 3/12: all'art. 6, comma 2 lett. e); all'art 7, comma 10; all'art. 12 comma 1 lett. g).
2. In riferimento alla gestione ed al prelievo del Cinghiale nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS2, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori, gruppi di girata e squadre di braccata che possono essere annualmente ammessi;
 - b) i criteri di priorità per l'ammissione dei selecacciatori, dei gruppi di girata e delle squadre di braccata che operano il prelievo del Cinghiale;
 - c) i criteri per la determinazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata.
3. In riferimento alla gestione ed al prelievo dei Cervidi nel territorio di gestione programmata della caccia dell'ATC PS2, vengono definiti:
 - a) il numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi;
 - b) i criteri priorità per l'ammissione dei selecacciatori;
 - c) i criteri per l'assegnazione dei capi da abbattere.

TITOLO II – GESTIONE E PRELIEVO DEL CINGHIALE

ART. 2 – Ammissione dei selecacciatori

1. Annualmente l'ATC PS2 ammette i selecacciatori di cinghiali nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un selecacciatore ogni ha 20,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia, escluso il territorio eventualmente destinato in via esclusiva ai gruppi di girata;
 - b) in Zona A e B: in numero massimo corrispondente alla ripartizione in UG definita nel piano annuale di gestione, comunque non eccedente ad un selecacciatore ogni ha. 170,0 di SPFV del territorio corrispondente a ciascuna UG-cinghiale destinata alla caccia in forma collettiva.
2. I selecacciatori sono ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nelle Zone A e B, sono ammessi prioritariamente i selecacciatori presentati dalle squadre di braccata/gruppi di girata relativamente ad ogni DG di riferimento. Entro tale categoria di priorità qualora le domande eccedessero la disponibilità di posti, la priorità di accesso viene definita dai rispettivi caposquadra o conduttori di limiere. In seconda priorità accedono altri richiedenti fino alla saturazione delle UG disponibili, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - b) i selecacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - c) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selecacciatore;
 - d) a parità di tali requisiti l'ATC PS2 procederà a sorteggio.

- In Zona C, qualora le domande fossero superiori alla disponibilità di posti, sono ammessi prioritariamente:

- a) coloro che non sono membri di squadre o gruppi di girata che hanno presentato istanza di accesso al prelievo nell'ATC PS2;
- b) i selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
- c) i selecacciatori con residenza anagrafica nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
- d) coloro che hanno la maggiore anzianità di attestazione di abilitazione al titolo di selecacciatore;
- e) a parità di tali requisiti l'ATC PS2 procederà a sorteggio.

3. Sono comunque considerati ultimi nella scala delle priorità di ammissione coloro che hanno subito condanne penali in materia venatoria. Tale posizione nella scala delle priorità di ammissione viene mantenuta per 5 richieste di ammissione inoltrate all'ATC PS2 a far tempo dalla data della notifica di reato.

4. Sono comunque considerati penultimi nella scala delle priorità di ammissione coloro che hanno subito sanzioni amministrative in materia venatoria relative alle seguenti infrazioni:

- esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 157/92 e ss. mm. ii.;
- esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno di Istituti di gestione faunistico-venatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di Caccia;
- esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.

Tale posizione nella scala delle priorità di ammissione viene mantenuta per 2 richieste di ammissione inoltrate all'ATC PS2 a far tempo dalla data della notifica.

5. Per l'assegnazione dell'UG-cinghiale al selecacciatore ammesso nel DG di riferimento, che l'ATC determina assegnando la stessa in via esclusiva, sono definiti i seguenti criteri di priorità:

Zona A:

- a) Imprenditori Agricoli Professionali e/o Coltivatori diretti il cui fondo insiste nell'UG richiesta;
- b) Scelta definita dal caposquadra relativamente a coloro presentati dalla squadra;
- c) Residenti in uno dei comuni ricadenti nel DG di riferimento;
- d) Residenti in uno dei comuni dell'ATC PS2;
- e) Selecacciatore già autorizzato nel DG di riferimento la stagione venatoria precedente;
- f) Estrazione a sorte.

Zona B:

- a) Imprenditori Agricoli Professionali e/o Coltivatori diretti il cui fondo insiste nell'UG richiesta;
- b) Scelta definita dal conduttore di limiere relativamente a coloro presentati dal Gruppo di girata solo nel caso in cui la modalità di assegnazione delle UG sarà quella in via esclusiva;
- c) Residenti in uno dei comuni ricadenti nel DG di riferimento;
- d) Residenti in uno dei comuni dell'ATC PS2;
- e) Selecacciatore già autorizzato nella UG e nel DG di riferimento la stagione venatoria precedente;
- f) Estrazione a sorte.

5. Le domande di ammissione al prelievo, presentate entro il 31 gennaio 2018 e nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lett c) del R.R. 3/2012, sono accolte dall'ATC PS2 esclusivamente se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) presentate su apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta all'interessato che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - b) accompagnate da attestazione di versamento di € 25,00, quale quota di partecipazione prevista dal R.R. 3/2012 all'art. 7 comma 10.
6. Nel caso che l'ATC PS2, per indisponibilità di posti, non ammetta al prelievo un seleccacciatore provvederà a restituire la quota di iscrizione allo stesso.

ART. 3 – Ammissione dei Gruppi di girata

1. Annualmente l'ATC PS2 ammette i gruppi di girata nei seguenti limiti numerici massimi:
 - a) in Zona C: in numero massimo corrispondente ad un gruppo di girata ogni ha 1.000,0 di SPFV di tale territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) in Zona B: il numero massimo ammissibile sarà definito nell'ambito della redazione del Piano annuale di gestione 2018, previa acquisizione dei risultati dello specifico censimento delle popolazioni.
2. Le domande di accesso al prelievo in forma di girata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2018.
3. Le domande vengono accolte dall'ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) Il gruppo di girata deve essere composto come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un numero minimo di cinque ad un massimo di dieci cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il conduttore di limiere ed almeno un operatore addetto al rilevamento biometrico; essere costituito da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino; deve avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al conduttore di limiere che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS2;
4. Qualora le domande siano superiori ai limiti indicati al precedente comma 1, vengono ammessi provvisoriamente i gruppi di girata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Gruppi di girata omologhi che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda.
Vengono ritenuti Gruppi omologhi quelli che mantengono almeno il 70% dei componenti che costituivano lo stesso nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.
 - b) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nei comuni dell'ATC PS2.
 - c) Gruppi di girata che annoverano il maggior numero di componenti residenti anagraficamente nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino.
 - d) A parità dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), Gruppi di girata che dispongano del maggior numero di cani limieri abilitati.

- e) A parità dei sopra elencati criteri si procederà a sorteggio.
5. Ogni gruppo di girata ammesso provvisoriamente è obbligato a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS2 con apposito disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, il gruppo di girata viene ammesso definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
 6. Il gruppo di girata può modificare la sua composizione una sola volta, entro e non oltre il 15 marzo 2018, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l'ammissione del gruppo di girata.
 7. L'ATC entro la scadenza ultima prevista dalle norme regionali di merito per la presentazione del Piano annuale di gestione, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate per l'annata venatoria 2018/2019 con modalità che saranno definite nel Piano annuale di gestione 2018.
 8. Qualora il Piano annuale di gestione definisca di assegnare le UG-cinghiale in via esclusiva per l'intera annata venatoria, l'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata ad un gruppo di girata sulla base dei seguenti parametri:
 - a) nella Zona C l'ATC PS2 può provvedere a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata ammessi. Nel caso di tale eventualità, qualora gli stessi Gruppi trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l'intera stagione venatoria. In caso contrario l'ATC PS2 consente di scegliere l'UG al gruppo di girata in ordine al possesso dei seguenti requisiti:
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - a parità dei predetti requisiti vengono positivamente valutati i gruppi di girata che annoverano il maggior numero seletcacciatori che presentano richiesta di accesso al prelievo nella stessa UG-cinghiale del gruppo di girata;
 - a parità dei predetti requisiti l'ATC PS2 provvede ad assegnare l'UG-cinghiale a seguito di sorteggio.
 - b) Nella eventualità di assegnazione in via esclusiva relativamente alla Zona B, l'ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente ai gruppi di girata e/o alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione per l'intera stagione venatoria. In caso contrario l'ATC PS2 assegna l'UG al gruppo di girata tenendo in considerazione in maniera scalare i seguenti parametri:
 - maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall'UG-cinghiale definita;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - maggiore composizione numerica del gruppo di girata;
 - maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - numero medio dei partecipanti alle girate nella stagione venatoria precedente;
 - numero di cinghiali abbattuti nella stagione venatoria precedente;
 - sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti;
 - estrazione a sorte.

9. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, sarà definita sulla base dell'impegno gestionale profuso, del raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati, dell'incidenza dei danni da cinghiale sul territorio assegnato nell'anno precedente, delle collaborazioni fornite su indicazione dell'ATC. La quota d'iscrizione per i Gruppi non omologhi è stabilita in € 500,00.
10. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dal gruppo di girata la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS2.

ART. 4 – Ammissione delle squadre di braccata

1. L'ATC PS2 ammette annualmente un numero massimo di 25 squadre di braccata.
2. In deroga al predetto limite, possono essere ammesse per la S.V. 2018/2019:
 - a) le "squadre omologhe". Sono definite "squadre omologhe" quelle che mantengono il 70% dei componenti che costituivano le stesse nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria 2017/2018;
 - b) le "squadre aggregate". Sono definite "squadre aggregate" quelle costituite da almeno il 51% dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. 2017/2018 nell'ATC PS2.
3. Alla data di adozione del Piano annuale di gestione il Comitato di Gestione dell'ATC PS2 approva la pianificazione specifica del territorio e l'ammissione delle Squadre.
4. Le domande di accesso al prelievo in forma di braccata devono essere presentate entro il 31 gennaio 2018.
5. Le domande vengono accolte dall'ATC PS2 solo se soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) La squadra di braccata deve essere composta come previsto dal R.R. 3/12, ovvero: deve essere costituito da un minimo di trenta a un massimo di ottanta cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra, e almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata ed un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti; deve essere costituita da almeno l'80 per cento di residenti nella regione Marche o nella Repubblica di San Marino;
 - b) La richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'ATC PS2. Nel caso in cui le informazioni rese nella modulistica risultino incomplete o errate l'ATC PS2 può chiedere integrazioni una sola volta, a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura del messaggio, al capo squadra che deve adeguare la domanda nel termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta, termine oltre il quale la domanda si ritiene automaticamente non accolta;
 - c) Deve essere indicato ed avere la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni con l'ATC PS2;
6. Qualora le domande di accesso ai DG-cinghiale siano superiori ai limiti indicati ai precedenti commi, vengono ammesse provvisoriamente le squadre secondo i seguenti criteri di priorità:
 - in prima categoria di priorità si collocano le squadre "aggregate";
 - in seconda categoria di priorità si collocano le squadre "omologhe";
 - in terza categoria di priorità si collocano le squadre di nuova costituzione ordinate secondo i seguenti parametri:
 - × squadra con maggior numero di residenti nei comuni dell'ATC PS2 tra i propri iscritti al 31 gennaio;
 - × squadra che fa registrare l'età media minore, complessivamente calcolata su tutti i componenti regolarmente iscritti al 31 gennaio;
 - × estrazione a sorte.

7. Ogni squadra di braccata ammessa provvisoriamente è obbligata a partecipare all'attività di censimento del Cinghiale nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ATC PS2 con apposito disciplinare. A seguito di tali censimenti, se realizzati secondo quanto previsto dal predetto disciplinare, la squadra di braccata viene ammessa definitivamente alla gestione ed al prelievo del Cinghiale.
8. La squadra di braccata può modificare la sua composizione una sola volta, entro e non oltre il 15 marzo 2018, senza che la modifica produca variazioni rispetto ai requisiti di priorità che hanno determinato l'ammissione della stessa.
9. L'ATC entro la scadenza ultima prevista dalle norme regionali di merito per la presentazione del Piano annuale di gestione, nell'ambito di ciascun DG-cinghiale, approva la delimitazione delle UG-cinghiale che vengono assegnate per l'annata venatoria 2018/2019 in via esclusiva nei DG-cinghiale della Zona A.
10. L'UG-cinghiale di SPFV superiore ad ha. 500, individuata dall'ATC PS2 come unica porzione territoriale e quindi non frammentata, viene assegnata adottando la seguente procedura. In ogni DG-cinghiale della Zona A l'ATC PS2 provvede a delimitare le UG-cinghiale in numero corrispondente alle squadre ammesse, quindi qualora i relativi responsabili trovino un accordo unanime circa l'utilizzo di tali UG-cinghiale, l'ATC PS2 provvede alla relativa assegnazione. In caso contrario l'ATC PS2 assegna l'UG alla squadra tenendo ponderalmente in considerazione i seguenti parametri:
 - a) maggior numero di azioni di caccia effettuate nelle località interessate dall'UG-cinghiale definita;
 - b) maggiore composizione numerica della squadra;
 - c) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC PS2;
 - d) maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella regione Marche e/o nella Repubblica di San Marino;
 - e) numero medio dei partecipanti alle braccate nelle ultime tre stagioni (S.V. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017);
 - f) valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel 2017 e liquidati dall'ATC nell'UG-cinghiale assegnata nella stagione venatoria 2017/2018;
 - g) sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti.
11. Alle "squadre aggregate", nel caso in cui nel corso della S.V. 2017/2018 abbiano assegnate UG adiacenti o siano inserite nel medesimo Distretto, l'ATC garantisce, per la S.V. 2018/2019, una UG-cinghiale con estensione territoriale minima compresa tra il 70 ed il 90% della sommatoria delle superfici delle UG-cinghiale autorizzate alle squadre di origine nella S.V. 2017/2018.
12. La quota di iscrizione, di cui all'art. 7 comma 10 del R.R. 3/2012, è stabilita dall'ATC PS2 tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri:
 - a) incidenza della specie cinghiale relativamente ai danni ammessi a liquidazione dall'ATC PS2 nell'anno 2017 nell'UG-cinghiale o DG-cinghiale autorizzata a ciascuna squadra nella stagione venatoria 2017/2018;
 - b) caratteristiche della UG-cinghiale che viene assegnata alla squadra, definite in base: alla SPFV; alla presenza di aree boscate; al "contatto" con aree protette;
 - c) attività venatoria svolta nella stagione venatoria 2017/2018, definita in base: allo sforzo complessivo di caccia (comprendendo anche la valutazione delle azioni realizzate dai selegacciatori afferenti alle varie squadre), al numero medio di partecipanti alle braccate; all'efficienza di prelievo;
 - d) Puntualità nel ritiro e riconsegna dei materiali come previsto dai protocolli e disciplinari di riferimento.

- e) Risultati del prelievo venatorio in selezione (nel periodo antecedente l'apertura della stagione di caccia in forma collettiva) da parte degli eventuali selecacciatori presentati dalle squadre rispetto ai piani di prelievo specifici.
13. Per le "squadre aggregate" la quota di iscrizione per la S.V. 2018/2019 è comunque fissata in € 500,00.
14. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo deve essere versata dalla squadra la quota di iscrizione stabilita nell'entità e nei tempi dall'ATC PS2.
15. L'ATC PS2, sentiti i responsabili delle squadre e dei gruppi di girata, nomina in ogni DG-Cinghiale un responsabile di Distretto.

TITOLO III - GESTIONE E PRELIEVO DEI CERVIDI

ART. 5 – Accesso alla gestione ed al prelievo

- Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei Cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC PS2.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno i selecacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando esclusivamente apposito modulo reso disponibile dall'ATC PS2.
- Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l'ATC PS2 ammette i selecacciatori nei DG-cervidi per l'esecuzione dei censimenti.
- L'attività di censimento deve essere svolta come prevista da apposito disciplinare approvato dall'ATC PS2.
- All'atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna annualmente, secondo i punteggi definiti dalla sottostante tabella:

| Titolo | Punteggio |
|--|---|
| 1) Dotazione di base | Punteggio residuo della stagione precedente |
| 2) Esame nuove abilitazioni acquisite ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ed ii. dal 2013 in una Provincia delle Marche | 10% del punteggio acquisito complessivo d'esame. (Punti acquisibili "una tantum") |
| 3) Abilitazioni acquisite fuori Regione | 5% del punteggio massimo previsto dall'esame della DGR 1244/2013 |
| 4) Residenza anagrafica nell'ATC PS2 | + 4 |
| 5) Residenza anagrafica nell'ATC PS1 o nella Repubblica di S. Marino | + 2 |
| 6) Residenza anagrafica nella regione Marche | + 1 |
| 7) Assegnazione di una UG-cervidi nell'ATC PS2 con relativa accettazione del P.A. nell'annata venatoria precedente all'atto di richiesta | +5 |

| Titolo | Punteggio |
|--|---|
| 8) Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nelle scorse stagioni venatorie (<i>in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l'eventuale sovrapposizione di rispettivi territori</i>) | +5 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo nella S.V. 2017/2018 o nella S.V. 2016/2017 |
| | +10 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo sia nella S.V. 2017/2018 che nella S.V. 2016/2017 |
| | +20 nel caso in cui il DG richiesto è lo stesso in cui il richiedente ha esercitato il prelievo nelle SS.VV. 2017/2018, 2016/2017 e 2015/2016 |
| 9) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 1,00 ricadente nel DG-cervidi oggetto di richiesta | +5 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e "una tantum" |
| 10) Stagioni di caccia di selezione ai Cervidi effettuate | + 2 Se nella scorsa stagione venatoria sia dimostrata l'autorizzazione alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC |
| 11) Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC | - 40 |
| 12) Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti | + 5 Tutte le consegne puntuali e corrette nel rispetto delle indicazioni e delle documentazioni fornite dall'ATC |
| | 0 Non tutte le consegne puntuali e corrette |
| 13) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC riferito ad ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio specifico per specie e classi d'età nell'ambito della S.V. trascorsa qualora autorizzato | -20 |
| 14) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso dell'intera S.V. trascorsa qualora autorizzato | -10 <i>Cumulabili con quanto previsto al punto 13)</i> |

| Titolo | Punteggio | |
|--|------------------|--|
| 15) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC riferito ad ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio specifico per specie e classi d'età nell'ambito della S.V. trascorsa con un numero di uscite nel corso del periodo di riferimento uguale o inferiore a 4 | -10 | |
| 16) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso dell'intera S.V. trascorsa uguale o inferiore a 4 | -15 | <i>Cumulabili con quanto previsto ai punti 13) e 15)</i> |
| 17) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC riferito ad ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio specifico per specie e classi d'età nell'ambito della S.V. trascorsa con un numero di uscite nel corso del periodo di riferimento compreso tra 5 e 8 | -5 | |
| 18) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso dell'intera S.V. trascorsa compreso tra 5 e 8 | -5 | <i>Cumulabili con quanto previsto ai punti 13), 15) e 17)</i> |
| 19) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso dell'intera S.V. trascorsa uguale o superiore a 9 | -2 | <i>Cumulabili con quanto previsto ai punti 13), 15) e 17)</i> |
| 20) Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato | + 3 | |
| 21) Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti</i>) | + 2 | Per ogni reperto ascrivibile ad un capo preparato correttamente |
| | - 4 | Per ogni reperto non preparato adeguatamente |
| | - 8 | Per mancata consegna di almeno un reperto ascrivibile ad ogni capo |
| 22) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (<i>valutata da specifica Commissione tecnica nominata dal Comitato di Gestione dell'ATC</i>) | - 7 | Trofei estremamente di qualità |
| 23) Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>mancanza di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto</i>) | -15 | ogni abbattimento |
| 24) Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento | -10 | ogni abbattimento |

| Titolo | Punteggio | |
|--|---------------------------------------|---|
| 25) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento | +1 | ogni caso supportato da adeguata scheda compilata e firmata dal recuperatore componente del R.U.F. autorizzato, per un massimo di n. 2 casi/stagione |
| 26) Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli | -30 | ogni errore |
| 27) Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata | -10 | ogni errore |
| 28) Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli | -15 | ogni errore |
| 29) Svolgimento del ruolo di Responsabile di Distretto | +20 | ai Responsabili di Distretto per una stagione di svolgimento del ruolo secondo le indicazioni ed i protocolli definiti dall'ATC |
| 30) Partecipazione al Gruppo R.U.F. | +2 | per ogni intervento di recupero effettuato e correttamente registrato su scheda |
| 31) Mancata partecipazione ai censimenti minimi richiesti secondo i protocolli definiti dall'ATC PS2 da parte dei richiedenti | -12 | |
| 32) Media di realizzazione del piano assegnato calcolata sul totale delle stagioni di caccia di selezione ai Cervidi autorizzata in ATC PS2 esclusivamente per coloro che sono stati autorizzati per almeno tre Stagioni Venatorie | +4 +3 +2 0 -1 -2 -4 | per media tra 0,91 e 1,00 per media tra 0,71 e 0,90 per media tra 0,51 e 0,70 per media tra 0,41 e 0,50 per media tra 0,21 e 0,40 per media tra 0,01 e 0,20 per media uguale a 0,00 |
| 33) Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC PS2 | +2 | ogni uscita (per un massimo di 12 punti acquisibili) |
| 34) Condanne penali in materia venatoria | | Azzeramento del punteggio della Gra.Ce. relativamente all'aggiornamento del 31 luglio, per n. 5 stagioni di richiesta d'accesso a far tempo dalla data di notifica di reato |
| 35) Sanzioni amministrative in materia venatoria secondo quanto espresso dal comma 25 del presente art. 5 | | - 35 punti alla prima stagione di richiesta d'accesso a far tempo dalla data di notifica della sanzione e nessuna acquisizione di punteggio per le due stagioni successive |

| Titolo | Punteggio |
|--|---------------------------|
| 36) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A. S.V. 2017/2018, entro i termini e le modalità stabiliti dall'ATC PS2 | -30 |
| 37) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A. S.V. 2017/2018 | -50 |
| 38) Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC | da definire caso per caso |

* *Nei casi in cui è prevista l'attribuzione di penalità, la stessa non viene applicata qualora l'interessato dimostri la sopravvenuta impossibilità per cause documentate di forza maggiore.*

6. L'ATC PS2, a seguito dell'esecuzione dei censimenti, nell'ambito del Piano annuale di gestione stabilisce il numero delle UG-cervidi che vengono individuate per ogni DG-cervidi e ne definisce i confini.
7. L'ATC provvede quindi ad ammettere nel DG-cervidi i selecacciatori, in riferimento alle richieste degli stessi, in base ad una graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei punteggi riferiti ai precedenti parametri. Qualora non vi sia disponibilità di posti nei DG-cervidi richiesti, l'ATC PS2 assegna altro DG-cervidi in base alle esigenze gestionali.
8. Per la scelta dell'UG-cervidi all'interno di ogni DG vale il "diritto di prelazione" riferito ad una UG-cervidi per coloro che hanno avuto tale UG assegnata per almeno il 50% delle stagioni venatorie a partire dalla stagione 2012/2013.
9. Una volta esercitati i "diritti di prelazione" di cui sopra la priorità di scelta dell'UG spetta a coloro che nell'arco della stagione precedente hanno utilizzato UG assegnate ad altri cacciatori del Distretto per l'esercizio del prelievo nel minor numero di casi.
10. In caso di parità di condizione la priorità per la scelta dell'UG sarà determinata sulla base del punteggio della Gra.Ce. Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.
11. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. costituisce la "moneta" per l'assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG.
12. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell'anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell'ATC PS2.
13. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell'ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata.
14. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi, qualora dovessero presentarsi casi di esubero delle richieste e relative condizioni di ex-aequo circa il punteggio della Gra.Ce., verranno considerati i seguenti parametri per definire le priorità:
 - 1) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS2;
 - 2) Residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC PS1 o nella Repubblica di San Marino;
 - 3) Residenza anagrafica nella Regione Marche.

Eventuali casi di ulteriore parità saranno risolti mediante estrazione a sorte.

15. A seguito dell'assegnazione definitiva del DG-cervidi l'ATCPS2, nomina un Responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii, individuato tra n. 3 soggetti designati dai selecacciatori ammessi nel relativo DG-cervidi, per espletare le funzioni previste dal R.R. L'ATC PS2 nomina i Vice responsabili distretto, aventi comunque il titolo di cui sopra, nel numero massimo di 2 Vice-Responsabili per ogni DG qualora il DG sia composto da un numero di UG inferiore a 20, nel numero massimo di 3 Vice- qualora il DG sia composto da un numero di UG uguale o superiore a 20 scegliendo tra i designati dai selecacciatori del relativo DG-cervidi.
16. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia disponibile almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii..
17. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall'ATC PS2 esclude il selecacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere. Si riconosce l'uscita di censimento quando svolta da altro selecacciatore delegato con nota scritta dal soggetto ammesso, che è impossibilitato ad operare i censimenti per cause di forza maggiore. In tal caso non viene attribuito alcun punteggio né al delegato, né al delegante.
18. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.
19. L'assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.:
- | | |
|---|-----|
| a. CP e DA piccolo dell'anno (Classe 0): | -2 |
| b. CP e DA Maschio di un anno (M1): | -7 |
| c. DA Maschio subadulto "Balestrone" (M2-4): | -10 |
| d. CP Maschio adulto (M2+) e DA Maschio adulto "Palancone" (M5+): | -20 |
| e. CP e DA Femmina: | - 4 |
20. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
- maschi adulti;
 - maschi subadulti;
 - maschi giovani;
 - femmine
 - piccoli.
21. I capi assegnati non possono essere ceduti. L'ATC ha la facoltà di determinare tempistiche e modalità atte a consentire il reciproco cambio di assegnazione personale di capi tra i cacciatori del DG-cervidi. In tale eventualità comunque il numero complessivo di capi assegnati personalmente deve rimanere uguale a quanto l'assegnazione d'ufficio ha determinato e comunque il punteggio "a scalare" della Gra.Ce. non viene modificato rispetto a quanto l'assegnazione d'ufficio ha determinato.
22. Il selecacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo.

23. Il selecchiatore, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
24. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecchiatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota stabilita in base al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. nei termini stabiliti dall'ATC PS2.
25. Ai fini dell'aggiornamento della Gra.Ce. come definita dal precedente comma 5 per sanzioni amministrative in materia venatoria sono intese le seguenti infrazioni:
- esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 157/92 e ss. mm. ii.;
 - esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno di Istituti di gestione faunistico-venatoria, di Zone in divieto di caccia, di fondi chiusi e di territori di Ambiti Territoriali di Caccia;
 - esercizio della caccia al di fuori degli orari, di periodi e di modalità consentiti.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 6 – Norme accessorie

1. I punteggi relativi all'aggiornamento della Gra.Ce. così come definiti dal comma 5 del precedente articolo 5 si applicano in riferimento alle annate 2016 e 2017.
2. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss. mm. e ii. o ai rispettivi disciplinari attuativi.
3. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può proporre alla Regione nel corso dell'anno la modifica dei relativi Piani di abbattimento e delle modalità di esecuzione degli stessi. La Regione eventualmente approva.
4. E' inteso che le norme riportate nel presente Regolamento saranno adeguate conseguentemente ad ogni eventuale modifica di competenza che la Regione Marche vorrà apportare alle norme di riferimento.

Fano, 21.11.2017

§ § §